

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1399 DELLA COMMISSIONE

del 1º agosto 2022

**che precisa gli aspetti di carattere tecnico del set di dati, definisce i formati tecnici per la trasmissione di informazioni e specifica le modalità e il contenuto delle relazioni sulla qualità per l'organizzazione di un'indagine per campione nel dominio «utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione» per l'anno di riferimento 2023 conformemente al regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, l'articolo 8, paragrafo 3, e l'articolo 13, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Per agevolare la trasmissione di informazioni dagli Stati membri alla Commissione (Eurostat), dovrebbero essere definiti i formati tecnici riguardanti concetti e processi, compresi dati e metadati, per la trasmissione di informazioni.
- (2) Allo scopo di valutare la qualità delle statistiche da trasmettere nel dominio «utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione», è opportuno specificare in dettaglio le modalità delle relazioni annuali sulla qualità.
- (3) Al fine di garantire l'attuazione accurata dell'indagine per campione nel dominio «utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione», è opportuno che la Commissione precisi gli aspetti di carattere tecnico del set di dati.
- (4) La trasmissione dei dati e la presentazione della relazione annuale sulla qualità dovrebbero essere effettuate attraverso il punto unico di accesso al fine di permettere alla Commissione (Eurostat) di recuperare i dati per via elettronica.
- (5) Per le categorie delle caratteristiche elencate nell'allegato, gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione dovrebbero avvalersi, ove opportuno, di classificazioni statistiche delle unità territoriali, dell'istruzione, dell'occupazione e dei settori economici che siano compatibili con le classificazioni NUTS <sup>(2)</sup>, ISCED <sup>(3)</sup>, ISCO <sup>(4)</sup> e NACE <sup>(5)</sup>.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

<sup>(1)</sup> GU L 261 I del 14.10.2019, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Classificazione internazionale standard dell'istruzione 2011, <http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-iscd-2011-en.pdf> (disponibile in inglese e in francese).

<sup>(4)</sup> Raccomandazione della Commissione, del 29 ottobre 2009, sull'utilizzo della classificazione internazionale tipo delle professioni (ISCO-08) (GU L 292 del 10.11.2009, pag. 31).

<sup>(5)</sup> Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 e modifica il regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio nonché alcuni regolamenti (CE) relativi a settori statistici specifici (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).

